

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 47 DEL 17/03/2021**

OGGETTO

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO DEGLI INCENTIVI
PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
APRILE 2016, N. 50

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- l'art.113 del D.Lgs.50/2016 ha introdotto una nuova disciplina dei compensi accessori per le funzioni tecniche, disponendo che le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo, risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
- l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo così costituito, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;

Dato atto, pertanto, che:

- la norma ha abrogato i precedenti incentivi per la progettazione, disciplinati da ultimo dal D.L. 24 giugno 2014 n.90 convertito nella Legge 11 agosto 2014, n.114, rendendo necessaria l'adozione di un nuovo regolamento per la costituzione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, per la relativa disciplina e per la ripartizione e liquidazione delle risorse relative;
- l'apposito regolamento è stato adottato dall'ente con decreto del Presidente n.29 dell'8/3/2017;

Considerato che:

- tale disciplina necessita di aggiornamenti in merito ad alcuni aspetti relativi alle procedure di contabilizzazione, impegno e liquidazione; alle percentuali di incentivo attribuite alle singole fasi incentivabili, in particolare per riconoscere un maggior ruolo al RUP, ruolo strategico in ogni opera e che comporta significative responsabilità; ed, in generale, aggiornamenti rispetto a modifiche normative o più recenti acquisizioni giurisprudenziali;
- l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'art.113 comma 2, può essere ripartito con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;

- gli uffici dell'ente coinvolti nelle attività previste dalla disposizione normativa hanno elaborato una bozza di regolamento contenente la disciplina per la costituzione del fondo, la definizione delle prestazioni e la ripartizione dell'incentivo;

Rilevato che:

- in particolare la modifica delle modalità e dei criteri generali per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche e l'attribuzione del relativo trattamento accessorio ai dipendenti, oltre alla correlazione tra incentivi e premio della performance, sono stati oggetto di contrattazione integrativa ai sensi dell'art.7 comma 4 lett.g);
- in data 12 gennaio 2021 è stata raggiunta un'ipotesi di accordo con le parti sindacali, in merito alle modalità ed ai criteri di ripartizione sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole con verbale n.1 del 25/1/2021;
- a seguito dell'approvazione con decreto presidenziale n.24 del 9/2/2021 dell'ipotesi raggiunta, in data 10/3/2021 è stato sottoscritto definitivamente il relativo accordo decentrato con le parti sindacali;

Esaminato il testo del Regolamento per la disciplina, la costituzione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50, nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sono fatti salvi tutti i dettati normativi in merito alla presente tipologia di incentivi ed in particolare:

- è escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale;
- gli importi sono comprensivi anche degli oneri a carico dell'amministrazione;
- gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito;

Visti:

- il parere favorevole del Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
- il parere favorevole del Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

DECRETA

- di approvare la modifica del Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di demandare ai dirigenti competenti tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione di quanto previsto nel regolamento suddetto;
- di dare atto che il presente decreto è esecutivo alla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- testo Regolamento incentivi funzioni tecniche;
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 17/03/2021

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI
CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50**

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse finanziarie destinate al fondo degli "incentivi per funzioni tecniche" (di seguito anche: "fondo") svolte dai dipendenti dell'Ente, secondo quanti disposto dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche: "Codice").

2. L'incentivazione delle funzioni tecniche e amministrative svolte dal personale dipendente è autorizzata nei limiti in cui determina una minore spesa rispetto ad altre soluzioni ed è finalizzata a:

- ridurre il ricorso ad appalti di servizi tecnici;
- valorizzare la professionalità del personale dipendente e incrementarne la produttività;
- ottimizzare l'esecuzione delle procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti pubblici affidati dall'Ente.

Art. 2 – Costituzione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 2, del Codice è costituito da una somma percentuale dell'importo a base di gara pari a:

- il 2,00% per appalti di opere o lavori pubblici, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria, anche se inclusi in global service o accordi quadro;
- l'1,60% per appalti di lavori di manutenzione ordinaria, di global service o accordo quadro e per appalti di servizi a complessità elevata, secondo l'insindacabile giudizio del dirigente competente;
- l'1,00% per appalti di servizi a complessità non elevata
- lo 0,50% per le forniture.

2. Le somme di cui al comma 1 si intendono comprensive degli oneri per la sicurezza, degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente, dell'IRAP e sono calcolate sugli importi contrattuali al netto dell'I.V.A.

3. La quota del fondo di cui all'art. 113, comma 3, del Codice è destinata ad incentivare le seguenti attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
- verifica preventiva dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di bando;
- predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- responsabile unico del procedimento (di seguito anche: "RUP");
- direzione lavori/direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione;
- collaudo statico.

4. L'importo destinato al fondo, indicato nel quadro economico di ogni singolo intervento, non è soggetto a riduzione qualora in sede di aggiudicazione si verifichi un ribasso sull'importo a base di gara.

5. In caso di varianti in corso d'opera che comportino un aumento di spesa, nelle ipotesi ammesse dal Codice, il fondo è ricalcolato sulla base del nuovo importo solamente nel caso di superamento della somma posta a base di gara.

6. Non concorrono al fondo gli interventi per lavori, forniture e servizi, eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico o su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di impegno di spesa e contestuale affidamento; sono esclusi altresì gli affidamenti diretti, anche tramite le centrali di committenza, quali CONSIP o INTERCENT-ER e gli affidamenti con procedure di somma urgenza.

7. In caso di interventi a natura mista di servizi e lavori il presente Regolamento si applica separatamente per le due categorie di prestazioni; dall'importo a base di gara sono detratti i costi energetici.

8. La quota del fondo di cui all'art. 113, comma 4, del Codice, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata alle spese di cui allo stesso comma 4 con provvedimento del Dirigente competente in materia di risorse umane, sentita la conferenza dei dirigenti dell'Ente, anche su proposta dei medesimi.

Art. 3 – Criteri generali di riparto dell'incentivo

1. Per ogni singolo intervento la somma da destinare al fondo di cui all'art. 2 è impegnata con la determinazione di approvazione del progetto esecutivo o con la determinazione a contrattare; tale determinazione ha quale sua parte integrante una scheda che riporta:

a) la stima della distribuzione dell'incentivo per funzione, secondo quanto previsto dal successivo art. 4, e il personale interessato per ciascuna funzione;

b) la stima dei tempi di ultimazione delle singole prestazioni, con riferimento alla sequenza procedimentale;

c) la stima della distribuzione dell'incentivo sulle diverse annualità, nel caso di servizi di durata pluriennale.

2. L'approvazione della scheda di cui al comma 1 costituisce presupposto di efficacia per l'impegno della spesa da destinare all'incentivo; l'approvazione della scheda non può comunque intervenire in un momento successivo all'aggiudicazione del contratto.

3. La scheda di ripartizione dell'incentivo individua il personale destinatario dello stesso tenendo conto:

a) del grado di responsabilità connesso all'attività da espletare;

b) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;

c) dell'assunzione di responsabilità connessa alla sottoscrizione degli elaborati da produrre;

d) del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi, in modo da assicurare una equilibrata ripartizione dei carichi di lavoro.

In caso di attivazione di procedure di gara su richiesta di enti esterni la scheda di cui al presente comma è allegata alla determinazione di aggiudicazione definitiva non efficace.

4. In caso di lavori di importo a base di gara superiore a due milioni di euro, la scheda di cui al comma 1 può prevedere che la liquidazione degli incentivi avvenga ogni anno, in relazione all'avanzamento dell'opera.

5. In caso di lavori eseguiti sulla base di accordo-quadro, l'incentivo viene liquidato con riferimento al singolo affidamento di lavori.

6. Costituiscono economie, e non sono ripartite tra i dipendenti, le somme:

- a) relative a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate all'esterno, ad eccezione degli incarichi di supporto specialistico al RUP;
- b) per le prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale;
- c) per prestazioni rese dai dipendenti dell'Ente in violazione dei tempi e modi previsti dalla legge o dal presente Regolamento, ai sensi dell'art. 5;
- d) che eccedono il tetto fissato per il singolo dipendente dall'art. 113, comma 3, del Codice;
- e) che non sono state impegnate nei termini di cui al comma 2;
- f) che non sono state liquidate ai sensi dell'art. 6, comma 5.

Art. 4 - Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche

1. L'incentivo é accantonato a favore dei dipendenti individuati dalla scheda di cui al precedente art. 3, comma 1, incaricati dello svolgimento delle seguenti attività e secondo la corrispondente ripartizione percentuale:

	Prestazioni eseguite	Quota
1	Programmazione della spesa per investimenti	3%
2	Verifica preventiva dei progetti	4%
3	Predisposizione e controllo delle procedure di gara (dal Bando/Lettera d'invito all'aggiudicazione definitiva) – corrisponde alla quota SUA se attivata	25%
4	Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	4%
5	Responsabile Unico del Procedimento	25%
6	Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione/	33%
7	Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione/Collaudo statico	6%
	Totale	100%

2. In caso di lavori a carattere manutentivo le percentuali di cui ai punti 5 e 6 della precedente tabella sono rispettivamente del 20% e del 38%.

3. Per la Centrale Unica di Committenza o Stazione Unica Appaltante, in caso di procedimenti svolti per conto di altri enti, in merito alle prestazioni del punto 3, l'incentivo viene attribuito per il 40% al RUP del procedimento di gara; il restante 60% viene attribuito al personale dell'ufficio espressamente individuato.

4. In caso di procedimenti svolti dall'U.O. Appalti e Contratti per conto dell'Ente la quota dell'incentivo di cui al punto 3, integra nella misura del 10% la quota spettante al RUP di cui al punto 5 e per il restante 15% viene ripartito tra il personale dell'U.O. Appalti e Contratti, nella misura di cui al comma precedente.

5. In caso di procedura di gara svolte dai servizi competenti, in merito alle prestazioni del punto 3, l'incentivo viene attribuito per il 60% al RUP del procedimento di gara e ai suoi collaboratori tecnici espressamente individuati; il restante 40% viene attribuito al personale amministrativo del servizio espressamente individuato.

6. L'attribuzione ai singoli dipendenti della quota di incentivo spettante compete al Dirigente competente.

7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte all'interno del normale orario di lavoro.

8. Tutti gli elaborati prodotti sono di piena proprietà dell'Ente, che li utilizza senza che siano dovuti ulteriori compensi ai dipendenti.

Art. 5 – Riduzione o esclusione dell'incentivo

1. L'ingiustificato aumento dei tempi e dei costi di realizzazione dell'intervento dà luogo a una decurtazione dell'incentivo a carico dei dipendenti responsabili del fatto, ferma restando l'eventuale responsabilità civile per i danni cagionati all'Ente.

2. L'accertamento delle responsabilità ha luogo in contraddittorio con il Dirigente della struttura che ha affidato l'incarico, sentito il RUP, e può determinare, nei casi più gravi, la revoca dell'incarico e la mancata corresponsione dell'incentivo.

3. Il mancato rispetto dei termini per l'ultimazione delle prestazioni determina per il dipendente responsabile una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura del 5% per ogni mese di ritardo; un ritardo superiore ai 6 mesi determina la revoca dell'incarico e la mancata corresponsione dell'incentivo.

4. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si interrompa o subisca una sostanziale modificazione per cause non imputabili al personale incaricato, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, l'incentivo viene liquidato in proporzione alle attività effettivamente svolte.

5. La violazione di obblighi di legge, le gravi negligenze e i gravi errori od omissioni che abbiano causato un incremento dei costi dell'intervento, o comunque un pregiudizio per l'Ente, determinano per i dipendenti responsabili la revoca dell'incarico e la mancata corresponsione dell'incentivo.

6. Qualora l'Ente si avvalga dell'U.O. Appalti e Contratti, quest'ultima attiva la gara entro 20 giorni dalla trasmissione al responsabile della struttura della determinazione a contrattare; il mancato rispetto del termine determina per i dipendenti responsabili una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura del 5% per ogni mese di ritardo; un ritardo superiore ai 6 mesi determina la mancata corresponsione dell'incentivo.

Art. 6 – Maturazione, liquidazione e pagamento dell'incentivo

1. Il diritto del dipendente a percepire l'incentivo matura:

- a) per i lavori, con l'approvazione del collaudo o regolare esecuzione;
- b) per le forniture, con la liquidazione della spesa;
- c) per i servizi di durata annuale, con la liquidazione della spesa;
- d) per i servizi di durata pluriennale, a cadenza annuale, con la liquidazione della spesa annua;
- e) il 31.12. di ogni anno, con riferimento agli stati avanzamento lavori approvati nel corso dell'anno, nei casi previsti all'art. 3, comma 4. in caso di lavori di importo a base di gara superiore a due milioni di euro, la scheda di cui al comma 1 può prevedere che la liquidazione degli incentivi avvenga ogni anno, in relazione all'avanzamento dell'opera;
- f) in caso di lavori eseguiti sulla base di accordo-quadro, con l'approvazione del collaudo o regolare esecuzione del singolo intervento.

2. La determinazione dell'incentivo spettante a ciascun dipendente, previo accertamento della regolarità delle prestazioni rese, è disposta con la scheda definitiva di riparto, che viene approvata:

- a) contestualmente o comunque entro 60 giorni dall'approvazione del collaudo o regolare esecuzione;
- b) contestualmente o comunque entro 60 giorni dall'avvenuta liquidazione annuale o finale del corrispettivo contrattuale, per i servizi e le forniture.
- c) nei casi previsti all'art. 3, comma 4, con uno specifico atto, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento agli stati avanzamento lavori approvati nell'anno precedente.

3. La mancata determinazione nei termini di cui comma 2 comporta la perdita di efficacia dell'impegno della spesa per l'incentivo; le relative somme costituiscono economie.

4. Gli atti di cui al precedente comma 2 sono adottati una volta terminate le rendicontazioni alle banche-dati ANAC, ministeriali o regionali, relativi alla fase dell'intervento cui l'incentivo si riferisce.

5. Le somme liquidate a titolo di incentivo sono di norma accreditate ai dipendenti entro il terzo mese successivo all'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

6. Le somme liquidate per le attività della Centrale Unica di Committenza o Stazione Unica Appaltante sono di norma accreditate ai dipendenti entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente ad appalti aggiudicati nell'anno precedente, fatti salvi gli accordi sottoscritti con i comuni aderenti in merito all'erogazione dell'incentivo.

Art. 7 – Disciplina contabile e fiscale

1. Gli oneri per la costituzione del fondo sono a carico degli stanziamenti previsti per i singoli interventi, mediante inserimento della specifica voce nel quadro economico dell'intervento stesso.

2. Il servizio competente in materia di risorse umane procede a contabilizzare le risorse destinate agli incentivi a seguito dell'adozione degli atti di cui all'art. 3, comma 1, e a trasferire le stesse sui capitoli di spesa per il personale a seguito dell'adozione degli atti di cui all'art. 6, comma 2.

3. Ai fini dell'imputazione dell'anno di competenza del fondo complessivamente costituito per gli incentivi tecnici si fa riferimento alla data di approvazione degli atti di cui all'art. 6 comma 2.

4. Le risorse trasferite dai comuni in attuazione della convenzione con la SUA non transitano sul fondo di cui al precedente comma 3. Tali somme rilevano all'esclusivo fine di determinare il limite retributivo individuale, anche ai fini dell'applicazione del successivo art. 8.

Art. 8 – Rapporto tra incentivi tecnici e performance

1. Il compenso relativo al 50% del premio della performance per ciascun dipendente viene ridotto in relazione all'ammontare dell'incentivo da corrispondere nel medesimo anno solare, se di ammontare superiore a € 2.500,00 al netto degli oneri riflessi.

2. Per un importo dell'incentivo superiore a € 2.500,00 e non superiore a € 6.000,00, la riduzione percentuale di cui al comma 1 è pari a: $100 \times (\text{importo incentivo} - 2.500) / 3.500$.

3. Per un importo dell'incentivo superiore a € 6.000,00 viene erogato il compenso per la performance è limitato alla quota del 50%.

4. La stessa modalità di riduzione di cui ai commi precedenti viene applicata sul 50% dell'indennità di risultato per i dipendenti titolari di posizioni organizzative.

Art. 9 – Disposizione transitoria in materia di tetto alla costituzione del fondo per il salario accessorio

1. Il presente articolo dispone in merito all'applicazione della disciplina in materia di vincoli sulla costituzione dei fondi per il salario accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Rientrano nel tetto del fondo per il salario accessorio gli incentivi tecnici maturati dal 19/04/2016 al 31/12/2017; ai sensi del precedente art. 6 si considerano maturati in tale periodo gli incentivi relativi a interventi la cui determinazione a contrattare o la determinazione di approvazione del progetto esecutivo sia stata adottata nel suddetto periodo e la cui conclusione sia stata approvata con atto adottato entro il 31/12/2017.

3. Il Servizio competente in materia di risorse umane acquisisce dai competenti dirigenti gli importi degli incentivi tecnici liquidabili ai singoli dipendenti, determinando poi, per le annualità 2016 e 2017, la percentuale di incentivo effettivamente liquidabile, sulla base della disponibilità del fondo accantonato a tal fine per ciascuna annualità in sede di contrattazione decentrata.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'1/1/2021, con riferimento a lavori servizi e forniture il cui progetto esecutivo o la determinazione a contrarre sono approvati successivamente a tale data, fatte salve le le seguenti precisazioni:
 - a. entro il 30/06/2021, i servizi competenti predispongono le schede di cui all'art. 3 commi dall'1 al 4 per gli interventi avviati e o conclusi dall'1/1/2018 al 31/12/2020 nelle quali si applicano i valori percentuali di riparto validi per tali anni e già previsti nel quadro economico delle opere o dei servizi e forniture;
 - b. le modalità di liquidazione di cui all'art. 6 si applicano agli incentivi erogati dall'1/1/2021 a prescindere dall'anno di avvio dell'opera o del servizio, tenendo conto che per gli incentivi maturati antecedentemente a tale data le relative schede andranno comunque approvate entro i termini di cui al precedente punto a.;
 - c. l'art. 7 si applica alla contabilizzazione degli incentivi non ancora erogati a prescindere dall'anno di avvio dell'opera o del servizio;
2. L'art. 9 si applica nei termini ivi previsti.
3. Le disposizioni del presente Regolamento restano in vigore anche in caso di sopravvenuta modifica di norme di livello superiore per quanto compatibili con la nuova disciplina.

Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali
Proposta N° 2021/376

Oggetto: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 17/03/2021

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA

Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali
Proposta N° 2021/376

Oggetto: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 17/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 47 DEL 17/03/2021

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO DEGLI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 17/03/2021

IL SEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.